



# COMUNE di ACCUMOLI

*Provincia di Rieti*

S.S. n. 4 Via Salaria – km. 141+600 presso C.O.C. Accumoli  
02011 ACCUMOLI (RI)

Telefono 0746/80429

Fax 0746/80411

[www.comune.accumoli.ri.it](http://www.comune.accumoli.ri.it)

[comune.accumoli@pec.it](mailto:comune.accumoli@pec.it)

## ORDINANZA SINDACALE N. 52 DEL 06/05/2019

**OGGETTO: Revoca dell'ordinanza Sindacale n. 12 del 24/01/2019 - Frazione di COLLESPADA.**

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza n. 12 del 24/01/2019 con la quale si è proceduto alla temporanea sospensione della ricostruzione post sisma degli immobili posti all'interno degli ambiti per i quali erano previsti indagini geologiche e geotecniche finalizzate all'approfondimento della stabilità del versante nella Frazione Collespada;

**VISTA** la nota di trasmissione dell'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio della determinazione n. A00377 del 19/04/2019 avente per oggetto la messa in sicurezza della Frazione Collespada nel Comune di Accumoli (Ri) DISS\_M\_024\_06\_2017;

**PRESO ATTO** che in tale determinazione viene richiamata, l'attività di progettazione delle opere di urbanizzazione e dei sottoservizi avviate dall'Arking Associati, per conto del CNA di Rieti a favore del Comune di Accumoli, (così come formalmente comunicate dalla CNA con prot. n. 495925 del 09/08/2018 alla quale il Comune di Accumoli ha dato riscontro positivo con nota prot. n. 504515 del 16/08/2018), finalizzate alla ricostruzione della Frazione Collespada le quali comprendono anche le verifiche e le condizioni geologiche dell'area dove sorge l'abitato in questione;

**CONSEDERATO** che nell'elaborato "Analisi di stabilità del pendio in Località Collespada di Accumoli (Ri)" si evince che a seguito delle seguenti indagini condotte, "nella zona indagata non sono presenti fenomeni gravitativi o dissesti in atto per cui nel suo insieme può essere considerata stabile, in quanto sia per condizioni statiche che sismiche, le analisi di stabilità forniscono un surplus di resistenza determinando così la stabilità di pendio analizzato";

**PRESO ATTO** dell'esito delle verifiche di stabilità condotte sul versante, per il quale era previsto dall'ordinanza 56/2018 un finanziamento per la messa in sicurezza;

**VISTO** l'art. 107 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000 e smi;

**ORDINA**

1. la revoca dell'ordinanza n. 12 del 24/01/2019 sulla temporanea sospensione della ricostruzione post sisma degli immobili posti all'interno degli ambiti per i quali erano previste indagini geologiche e geotecniche finalizzate all'approfondimento della stabilità del versante nella Frazione Collespada, riferita agli immobili identificati al Foglio 74 Particelle 43 - A(CHIESA) - 40 - 32 - 429 - 18 - 15 - 11 - 9;
2. Di pubblicare all'albo pretorio del Comune la presente ordinanza e in base all'art. 1, comma 2-septies, della Legge 07/04/2017, n. 45: "La notificazione e la comunicazione delle ordinanze Sindacali su beni di proprietà privata emesse nell'esercizio delle attività di protezione civile volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate e a ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento dell'emergenza e alla mitigazione del rischio, connessa agli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, compresa la notificazione di cui all'articolo 28, comma 6, sesto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dal presente decreto, si effettuano per pubblici proclami, in caso di rilevante numero dei destinatari, di difficoltà nell'identificazione dei medesimi, ovvero qualora i tempi richiesti dalle modalità ordinarie risultino incompatibili con l'urgenza di procedere. In ogni caso, copia dell'atto è depositata nella casa comunale a disposizione degli aventi diritto e pubblicata nei siti internet istituzionali del comune, della provincia e della regione interessati", in particolare:
3. Di comunicare la presente ordinanza altresì all'Ufficio Speciale Ricostruzione;
4. Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa:
  - alla Regione Lazio,
  - alla Prefettura di Rieti,ciascuno per le proprie competenze;
5. che la presente Ordinanza sia pubblicata sull'Albo Pretorio e disponibile sul sito internet istituzionale del Comune.

#### AVVERTE

che, in caso di inottemperanza verranno adottati tutti i provvedimenti previsti dalla legge senza pregiudizio per l'azione penale.

La violazione della presente Ordinanza costituisce reato ai sensi dell'art. 650 del C.P.

Contro la presente Ordinanza è ammissibile:

- Ricorso al T.A.R. della Regione Lazio entro 60 gg;
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di pubblicazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.

